

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO SULLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE ALLEGATE AL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA, AL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E AL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, FATTO A BRUXELLES IL 23 GIUGNO 2010.- DELEGA AL GOVERNO PER L'ADOZIONE DI ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE AL FINE DELL'ASSEGNAZIONE DEL SEGGIO SUPPLEMENTARE DEL PARLAMENTO EUROPEO.

ART. 1

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegate al Trattato sull'Unione europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, fatto a Bruxelles il 23 giugno 2010.

ART. 2

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2 del Protocollo stesso.

ART. 3

(Assegnazione del seggio supplementare spettante all'Italia)

1. Il seggio supplementare del Parlamento europeo, spettante all'Italia fino al termine della legislatura 2009-2014, è assegnato in conformità all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del Protocollo di cui all'articolo 1, mediante l'utilizzazione dei risultati delle elezioni svoltesi il 6 e il 7 giugno 2009.

ART. 4

(Delega al Governo per l'adozione delle ulteriori disposizioni attuative)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore dalla presente legge, un decreto legislativo contenente le ulteriori disposizioni necessarie per l'assegnazione del seggio supplementare di cui all'articolo 3, nel rispetto dei principi espressi dalla Corte costituzionale, con la sentenza 7 luglio 2010, n. 271, al fine di realizzare la proporzionata rappresentanza delle cinque circoscrizioni elettorali di cui all'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979 n. 18, e successive modificazioni, e alla legge 9 aprile 1984, n.61.

ART. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.